

**Anci Marche**

Sede

**Comuni della regione**

Sede

**Associazioni di Categoria**

Sede

**Associazioni dei Consumatori**

Sede

E. p.c.

**Prefettura di**

- **Ancona**
- **Ascoli Piceno**
- **Fermo**
- **Macerata**
- **Pesaro Urbino**

Sede

**Conferenza delle regioni e Province autonome**

Sede

**Oggetto: Contributo interpretativo in materia di Attività produttive DPCM 2 marzo 2021 - Ammissibilità attività mostre-mercato in ZONA GIALLA.**

Molte amministrazioni comunali, associazioni di categoria e numerosissimi operatori del settore, chiedono chiarimenti in merito alla possibilità o meno di poter svolgere **l'attività delle mostre-mercato anche in considerazione delle posizioni interpretative favorevoli**, assunte da regioni e grandi Città metropolitane che hanno ritenuto di consentire lo svolgimento, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza nazionali e regionali (a titolo esemplificativo Veneto, Sicilia, Roma Capitale e moltissimi importanti comuni di regioni limitrofe alle Marche etc. ).

Alla luce delle summenzionate richieste, si è proceduto ad analizzare le disposizioni nazionali e regionali relative alle norme specifiche che riguardano i mercati tradizionali e le mostre-mercato, ritenendo che queste ultime proprio per la tipologia di attività siano assimilabili ai mercati tradizionali di tipo rionali, settimanali, mensili che in base al DPCM del 2 marzo possono svolgere la loro attività.

Infatti, il mercato all'aperto e su area pubblica o privata aperta al pubblico (cui è da assimilare la mostra-mercato), è stato sempre considerato una tipologia di attività non vietata in zona gialla,

mentre il mercato vietato da disposizioni, quali quelle dell'articolo 26 comma 2 del DPCM del 2 marzo è da ritenersi **il mercato svolto al chiuso**.

In base a quanto sopra, si ritiene che le mostre – mercato non debbano rientrare “*per analogia*” a quanto disposto dall'articolo 16 del citato DPCM, per il quale “**sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**”.

Infatti la legge regionale 27/2009 della Regione Marche (come tutte le disposizioni delle altre regioni che hanno legiferato in materia di commercio in base alle competenze derivate dalla legge costituzionale 3/2001) definisce:

1. **il mercato** come “*l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi*” e, contestualmente, da una definizione di tutte le tipologie di mercati (ordinari, straordinari, stagionali, dell'usato, dell'antiquariato, hobbisti, collezionismo etc.);
2. **la fiera** come “*la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività*” (fiera specializzata, fiera dell'equo solidale, fiera promozionale).

Dal disposto legislativo, è evidente la distinzione normativa tra mercato, fiera, sagra o eventi simili. Pertanto, si ritiene che l'attività delle mostre-mercato, come le altre tipologie di mercati, **possano svolgersi nella regione**.

**Sono sempre fatte salve eventuali e diverse interpretazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o dei Ministeri competenti, cui questo Ente regionale dovrà attenersi.**

Cordiali Saluti.

Ancona, lì 12/05/2021

Il Dirigente P.F. Commercio

Dott. Pietro Talarico



Il Vice Presidente

Dott. Mirco Carloni

